

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 438)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875,
concernente disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica
con i Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 20 settembre 1976 è all'esame delle Camere il disegno di legge che autorizza la spesa di lire 120,5 miliardi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo per gli anni dal 1977 al 1980, ed apporta alla normativa che disciplina la materia gli aggiornamenti suggeriti dall'esperienza (atto Camera dei deputati numero 445).

All'esame del disegno di legge è abbinato quello della corrispondente proposta di legge n. 240 (d'iniziativa degli onorevoli deputati Salvi, Bassetti, Bernardi e Bonalumi), comportante l'unificazione della cooperazione tecnica e finanziaria e l'affidamento della relativa gestione ad un'apposita «Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» (AICS).

Poichè l'ultimo finanziamento (decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453) è limitato al 1976,

si è resa manifesta l'urgente necessità, in attesa che il predetto provvedimento venga discusso ed approvato dalle Camere, di un ulteriore finanziamento che, senza pregiudicare le definitive decisioni del Parlamento sulla cooperazione italiana con i Paesi emergenti e sulle strutture amministrative ad essa preposte, consenta una tempestiva programmazione e predisposizione degli interventi italiani per lo sviluppo, nonchè il mantenimento in funzione del personale operante nel quadro della cooperazione tecnica in Italia ed all'estero, ivi compresi i volontari in servizio civile.

A tal fine è stato adottato l'unito decreto-legge — che viene ora sottoposto all'esame delle Camere, per la sua conversione in legge — col quale, autorizzando la spesa di lire 8.000 milioni, si finanzia l'attività di cooperazione tecnica per i primi mesi del 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, recante disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione del finanziamento degli interventi da attuare nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, è autorizzata — in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 39 della stessa legge, all'articolo unico della legge 15 maggio 1975, n. 195, e all'articolo unico del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601 — l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1977.

Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Resta ferma, anche in relazione al nuovo stanziamento, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 della citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO —
STAMMATI

Visto, il *Guardasigilli*: BONIFACIO